



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 60 del 19 Maggio 2017

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO DPF014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO

DETERMINAZIONE 21.12.2016, n. DPF014/262

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Confraternita Misericordia Aquilana" – L'Aquila.....5

DETERMINAZIONE 21.12.2016, n. DPF014/263

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Tribunale per i diritti del malato Onlus" – Teramo.6

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. DPF014/269

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "R.A.N. – Roma Animali Ambiente Natura " – L'Aquila.....6

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. DPF014/270

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" di Castel di Sangro (AQ) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).....7

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. DPF014/2739

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione iscrizione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Guardia Nazionale A.E.Z.A." – San Salvo (CH) – provvedimento DD/169 del 2.07.2013 e conferma iscrizione provvedimento 65/DPF014 del 29.04.2016.9

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. DPF014/274

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione iscrizione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Corpo Protezione Civile – Pineto " Pineto (TE) – provvedimento DPF/27 del 2.04.2015 e conferma iscrizione provvedimento 66/DPF014 del 29.04.2016.10

DETERMINAZIONE 23.01.2017, n. DPF014/01

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l. " con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) – C.F.: 01922250673. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A".11

DETERMINAZIONE 23.01.2017, n. DPF014/02

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A2 a.r.l. " con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) – C.F.: 01922260672 Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A".12

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/10

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Etipublica" di Pescara (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione b).....13

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/11

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Michelangelo Ciancaglini” di Pescara (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione b).....15

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/12

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione di volontariato per la pubblica assistenza “La Fenice ” – Pescara.....17

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/14

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Consorzio denominato “Consorzio Solidarieta’ Aprutina Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo – C.F.: 01923730673. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “C”.....17

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/15

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Savana Culture” di Roseto degli Abruzzi (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione b).....18

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/16

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Psyncora” di Chieti (CH) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a).....20

DETERMINAZIONE 14.03.2017, n. DPF014/25

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione di volontariato per la pubblica assistenza “Croce Bianca Val Vibrat O.N.L.U.S.” – Sant’ Egidio alla Vibrata (TE).22

DETERMINAZIONE 14.03.2017, n. DPF014/26

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione di volontariato per la “Humanitas O.N.L.U.S.” – Chieti.....23

DETERMINAZIONE 20.03.2017, n. DPF014/28

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i.. Cooperativa Sociale denominata “Intraprend0 Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.: 02463050696. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “B”.24

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

 DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO SANITARIO

DETERMINAZIONE 21.12.2016, n.
DPF014/262

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Confraternita Misericordia Aquilana" - L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTO provvedimento n. 14 del 10/01/2007 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "Confraternita Misericordia Aquilana" con sede nel Comune di

L'Aquila c/o Parrocchia di San Vito Martire , Piazza S. Vito Martire di L'Aquila, CAP 67100 - C.F. 93013530667;

VISTE la nota del 10.09.2016 acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario " prot. RA/91631 del 11.11.2016, con la quale l'Associazione comunica che in data 10/09/2016 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ha deliberato lo scioglimento e chiede la cancellazione dal Registro Regionale del Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "Confraternita Misericordia Aquilana" con sede nel Comune di L'Aquila c/o Parrocchia di San Vito Martire , Piazza S. Vito Martire di L'Aquila, CAP 67100 - C.F. 93013530667;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 21.12.2016, n.
DPF014/263

**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione "Tribunale per i diritti del
malato Onlus" - Teramo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266/1991 previa presentazione
della documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTO provvedimento n. 73 del 23/02/2000
con il quale si è provveduto ad iscrivere al
Registro Regionale delle Organizzazioni di
volontariato l'Associazione "Tribunale per i
diritti del malato Onlus" con sede nel Comune
di Teramo c/o Ospedale Civile di Teramo, CAP
64100, Prov. TE - C.F. 92023910679;

VISTE

- la nota del 5.08.2016 acquisita agli atti
del Servizio per la "Programmazione
Sociale e il Sistema Integrato Socio-
Sanitario " con la quale il liquidatore
dell'Associazione comunica che in data
15/6/2016 l'Assemblea Straordinaria
dell'Associazione ha deliberato lo
scioglimento e chiede la cancellazione dal
Registro Regionale del Volontariato;
- la documentazione integrativa del
29/09/2016 acquisita agli atti del
Servizio per la "Programmazione Sociale
e il Sistema Integrato Socio-Sanitario "
necessaria al completamento dell'iter di
cancellazione della suddetta associazione
dal Registro Regionale delle Associazioni
di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di
seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **la cancellazione** dal Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato,
dell'Associazione di Volontariato
"Tribunale per i diritti del malato Onlus"
con sede nel Comune di Teramo c/o
Ospedale Civile di Teramo, CAP 64100,
Prov. TE - C.F. 92023910679
- b. **di definire** quale elemento integrativo
dell'efficacia del presente atto gli
adempimenti relativi all'istituto della c.d.
Amministrazione aperta, ai sensi del
D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del
presente atto di iscrizione l'attestazione
dell'avvenuta pubblicazione recante la
data e la firma del Dirigente del Servizio;
- d. **di disporre** la notifica del presente
provvedimento all'associazione
interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al
Direttore Regionale del Dipartimento
Salute e Welfare e all'Assessore preposto
alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n.
DPF014/269

**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Cancellazione dal Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione "R.A.N. - Roma Animali
Ambiente Natura " - L'Aquila.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTO provvedimento n. DD/90 del 12.04.2011 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "R.A.N. - Roma Animali Ambiente Natura" con sede nel Comune di L'Aquila, Map Pianola 9 CAP 67100 - C.F. 93049560662;

VISTO il verbale dell'assemblea dei soci del 20.12.20156 acquisito agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario "in datas 12.01.2016 prot. RA 5489/DPF014 con il quale è stato deliberato lo scioglimento dell'associazione liquidatore dell'Associazione comunica che in data 15/6/2016 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ha deliberato lo scioglimento R.A.N. - Roma Animali Ambiente Natura;

VISTA la documentazione integrativa del 2/05/2016 necessaria al completamento dell'iter di cancellazione della suddetta associazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "R.A.N. - Roma Animali Ambiente Natura" con sede nel Comune di L'Aquila, Map Pianola 9 CAP 67100 - C.F. 93049560662;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

- c. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 23.12.2016, n. DPF014/270

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" di Castel di Sangro (AQ) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della

medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n.

37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), istanza d'iscrizione, e ALL. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/796/DPF014 del 5/1/2016 presentata dall'Associazione denominata "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" di Castel di Sangro (AQ), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza del 14/11/2016, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/123282/16/DPF014 del 19.12.2016;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" di Castel di Sangro (AQ), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/796/DPF014 del 5.1.2016 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/123282/16/DPF014 del 19.12.2016, l'Associazione denominata "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), in Via Fosso La Pietra, n. 40 - C.F. 91004610662, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione de qua alla Sezione Prima,

- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Archeoclub d'Italia Castel di Sangro" con sede legale nel Comune di Castel di Sangro (AQ), in Via Fosso La Pietra, n. 40 - C.F. 91004610662, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. DPF014/273
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione iscrizione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Guardia Nazionale A.E.Z.A." - San Salvo (CH) - provvedimento DD/169 del 2.07.2013 e conferma iscrizione provvedimento 65/DPF014 del 29.04.2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTO il provvedimento n. DD/169 del 2.7.2013 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato l'Associazione "Guardia Nazionale A.E.Z.A." con sede legale in Via Walter Tobagi, n. 4 di San Salvo (CH);

CONSIDERATO che a seguito di nuova richiesta, per intervenute modifiche, l'Associazione Guardia Nazionale A.E.Z.A." con sede legale in Via Walter Tobagi, n. 4 di San Salvo (CH) è stata iscritta con nuovo provvedimento n. 65/DPF014 del 29.04.2016 ;

RITENUTO, pertanto di poter procedere alla cancellazione d'iscrizione effettuata con provvedimento n. DD/169 del 2.7.2013 e alla conferma dell' iscrizione avvenuta con nuovo provvedimento n. 65/DPF del 29.4.2016 dell'Associazione di che trattasi dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **la cancellazione** dell'iscrizione effettuata con provvedimento n. DD/169 del 2.7.2013 e conferma della nuova iscrizione avvenuta con provvedimento n. 65/DPF del 29.4.2016 dell'Associazione di Volontariato "Guardia Nazionale A.E.Z.A" con sede legale in Via Walter Tobagi, n. 4 di San Salvo 6050 (CH) C.F. 92034810694;

- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.12.2016, n. DPF014/274

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione iscrizione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Corpo Protezione Civile - Pineto " Pineto (TE) - provvedimento DPF/27 del 2.04.2015 e conferma iscrizione provvedimento 66/DPF014 del 29.04.2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991, previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTO il provvedimento n. DPF/27 del 2.4.2015 con il quale si è provveduto ad iscrivere al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato l'Associazione "Corpo Protezione Civile - Pineto" con sede legale in Via Largo della Chiesa, n. 1 di Pineto (TE) ;

CONSIDERATO che a seguito di nuova richiesta, per intervenute modifiche, l'Associazione "Corpo Protezione Civile - Pineto" con sede legale in Via Largo della Chiesa, n. 1 di Pineto (TE) stata iscritta con nuovo provvedimento n. 66/DPF014 del 29.04.2016 ;

RITENUTO, pertanto di poter procedere alla cancellazione d'iscrizione effettuata con provvedimento n. DPF/27 del 2.4.2015 e alla conferma dell'iscrizione avvenuta con nuovo provvedimento n. 66/DPF014 del 29.04.2016 dell'Associazione di che trattasi dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **la cancellazione** dell'iscrizione effettuata con provvedimento n. DPF/27 del 2.4.2015 e conferma della nuova iscrizione avvenuta con provvedimento n. 66/DPF del 29.4.2016 dell'Associazione di Volontariato "Corpo Protezione Civile - Pineto" con sede legale in Via Largo della Chiesa, n. 1 di Pineto (TE) C.F. 90017760670;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento

Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 23.01.2017, n. DPF014/01
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F.: 01922250673. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/28531/DPF014 del 9/02/2016 integrata con le note acquisite agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" così come riportato nelle premesse la Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l.", di Alba Adriatica, Via Duca D'Aosta, n. 46, C.F.: 01922250673, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei

- requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;
2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l", di Alba Adriatica, Via Duca D'Aosta, n. 46, C.F.: 01922250673 alla sezione "A" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 23.01.2017, n. DPF014/02
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A2 a.r.l. " con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F.: 01922260672 Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/28531/DPF014 del 9/02/2016 integrata con le note acquisite agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario", così come riportato nelle premesse, la Cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l", di Alba Adriatica, Via Duca D'Aosta, n. 46, C.F.: 01922260672, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale;
 - che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;
2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale A1 a.r.l", di Alba Adriatica, Via Duca D'Aosta, n. 46, C.F.: 01922260672 alla sezione "A" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/10
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii
"Disciplina delle Associazioni di
Promozione Sociale"- Associazione di
Promozione Sociale "Etipublica" di Pescara
(PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di promozione Sociale. Sezione
Prima - Articolazione b).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da

attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,

entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), istanza d'iscrizione, e All. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/97567/DPF014 del 18.11.16 presentata dall'Associazione denominata "Etipublica" di Pescara (PE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Etipublica" di Pescara (PE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/97567/DPF014 del 18.11.2016 l'Associazione denominata "Etipublica" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Caravaggio, n. 125 - C.F.91134080687, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Etipublica" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via Caravaggio, n. 125 - C.F. 91134080687, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/11
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Michelangelo Ciancaglino" di Pescara (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione b).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata

sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a

trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), istanza d'iscrizione, e ALL. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/88507/DPF014 del 8.11.16 presentata dall'Associazione di Promozione Sociale denominata "Michelangelo Ciancaglini" di Pescara (PE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Michelangelo Ciancaglini" di Pescara (PE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/88507/DPF014 del 8.11.2016 l'Associazione denominata "Michelangelo Ciancaglini" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via dei Sanniti, n. 18 - C.F.91127670684, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di cui alla Sezione Prima, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- c. **di iscriverne**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Michelangelo Ciancaglini" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), in Via dei Sanniti, n. 18 - C.F.91127670684, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

DETERMINA

- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 16.02.2017, n. DPF014/12
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato per la pubblica assistenza "La Fenice" - Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la nota del 1.07.2016 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/171613/DPF014 del 22.07.2016 dall'Associazione di volontariato per la pubblica assistenza "LA FENICE" con sede legale in Via primo Vere, n. 142/1, di Pescara C.F. 91126050680 di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa del 3/01/2017 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/10959/17/DPF014 del 23/01/2017;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio Sanitario";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato per la pubblica assistenza "LA FENICE" con sede legale in Via primo Vere, n. 142/1, di Pescara C.F. 91126050680;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/14
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Consorzio denominato "Consorzio Solidarieta' Aprutina Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo -

C.F.: 01923730673. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "C".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/28556/DPF014 del 9/02/2016 integrata con le note acquisite agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" così come riportato nelle premesse la Cooperativa sociale denominata "CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA Cooperativa Sociale", di Teramo, Via Vittorio Veneto, n. 11, C.F.: 01923730673, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "C" dell'Albo regionale;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "C" dell'Albo regionale;

2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "CONSORZIO SOLIDARIETA' APRUTINA Cooperativa Sociale", di Teramo, Via Vittorio Veneto, n. 11, C.F.: 01923730673 alla sezione "C" dell'Albo regionale;

3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

4. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/15
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Savana Culture" di Roseto degli Abruzzi (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione b).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della

medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n.

37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli all. A), istanza d'iscrizione, e all. B), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/24735/DPF014 e n. 43817/16/DPF014 del 26.08.16 e 19/09/2016 presentata dall'Associazione denominata "Savana Culture" di Roseto degli Abruzzi (TE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- la documentazione integrativa all'istanza del 1/12/2016 e del 27.02.2017, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/110575/16/DPF014 e n. RA/48262/17/DPF014;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Savana Culture" di Roseto degli Abruzzi (TE), alla Sezione prima, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/24735/DPF014 del 26.08.2016 e n. RA/43817/16/DPF014 del 19.09.2016, integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n. RA/110575/16/DPF014 del 1.12.2016 e n. 48262/17/DPF014 del 27.2.2017 l'Associazione denominata "Savana Culture" con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in Via Senarica, n. 35 - C.F. 01838010674, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione de

- qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Savana Culture" con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in Via Senarica, n. 35 - C.F. 01838010674, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 02.03.2017, n. DPF014/16
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Pscora" di Chieti (CH) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i

rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli all. A), istanza d'iscrizione, e all. b), dichiarazione del Legale Rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/11762/17/DPF014 del 24.01.17 presentata dall'Associazione di Promozione Sociale denominata "Pscora" di Chieti (CH), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-

sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "PSYCORA" di Chieti (CH), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/11762/17/DPF014 del 24.01.2017 l'Associazione denominata " Psycora" con sede legale nel Comune di Chieti (CH), in Via P.A. Valignani, n. 28 - C.F. 02524590698, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;;

- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "PSYCORA" con sede legale nel Comune di Chieti (CH), in Via P.A. Valignani, n. 28 - C.F. 02524590698, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 14.03.2017, n. DPF014/25
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato per la pubblica assistenza "Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S." - Sant' Egidio alla Vibrata (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3

della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la nota del 18.11.2016 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/123291/16/DPF014 del 19.12.2016 dall'Associazione di volontariato per la pubblica assistenza "Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S" con sede legale in Via G. Puccini. 42, di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) C.F. 91009210674 di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa del 6/03/2017 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/57852/17/DPF014 del 6/03/2017;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio Sanitario";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato per la pubblica assistenza "Croce Bianca Val Vibrata O.N.L.U.S" con sede legale in Via G. Puccini, n. 42, di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) C.F. 91009210674;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d.

- c. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- d. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- e. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- f. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 14.03.2017, n. DPF014/26
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione di volontariato per la "Humanitas O.N.L.U.S." - Chieti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la nota del 19.01.2017 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/30936/17/DPF014 del 10.02.2017 dall'Associazione di volontariato "Humanitas O.N.L.U.S" Servizio Ambulanze & Socio Sanitari alla Persona con sede legale in Via Filippo Masci snc c/o Il Centaruo di Chieti (CH) C.F. 93056660694 di

richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la documentazione integrativa del 25/01/2017 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/30952/17/DPF014 del 10/02/2017;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Socio Sanitario";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DISPONE

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "Humanitas O.N.L.U.S" Servizio Ambulanze & Socio Sanitari alla Persona con sede legale in Via Filippo Masci snc c/o Il Centaruo di Chieti (CH) C.F. 93056660694;
- b. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- c. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- d. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

- e. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 20.03.2017, n. DPF014/28
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa Sociale denominata "Intraprendo Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) - C.F.: 02463050696. Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto**
 - che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la programmazione Sociale e Sistema integrato socio-sanitario" al n. RA/72913/16/DPF014 del 19/10/2016 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" ai prot. n.RA/116514/16/DPF014 del 12.12.2016 la Cooperativa sociale denominata "Intraprendo Società Cooperativa Sociale", di Vasto (CH), Via Pescara, n. 118, C.F.: 02463050696, ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale;
 - che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la

- iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;
2. **iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "Intraprendo Società Cooperativa Sociale", di Vasto (CH), Via Pescara, n. 118, C.F.: 02463050696 alla sezione "B" dell'Albo regionale;
 3. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 4. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it